



1° gennaio 2024

Volantino

Attraversare la dogana svizzera con un veicolo

1 Importazione di auto da parte di privati residenti in Svizzera

1.1 Principio

In linea di massima, le persone residenti in Svizzera non possono utilizzare un veicolo immatricolato all'estero all'interno del Paese. Ciò vale, ad esempio, anche per le auto messe a disposizione temporaneamente da familiari o conoscenti che vivono all'estero.

Per i veicoli occasionalmente noleggiati all'estero da parte di privati e per i veicoli aziendali esteri vigono disposizioni particolari. La dichiarazione doganale è comunque necessaria.

1.2 Dichiarazione doganale

Al passaggio del confine i veicoli non imposti vanno dichiarati immediatamente e di propria iniziativa per il trattamento doganale (principio dell'autodichiarazione). In base al motivo per cui il veicolo viene importato in Svizzera, l'ufficio doganale può autorizzare un'importazione temporanea. Tuttavia, se esso è imposto definitivamente vanno osservate le condizioni indicate di seguito.

1.3 Imposta sul valore aggiunto e sugli autoveicoli

L'importazione di auto nonché di alcuni autoveicoli e furgoncini soggiace all'imposta sugli autoveicoli. L'aliquota d'imposta ammonta al 4 per cento del valore del veicolo.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è calcolata sul valore del veicolo (imposta sugli autoveicoli compresi) e viene riscossa all'aliquota normale.

1.4 Documenti richiesti

All'atto della dichiarazione, allegare i seguenti documenti:

- dichiarazione doganale elettronica e-dec
- fattura e/o contratto d'acquisto
- licenza di circolazione, certificato di immatricolazione (anche se già annullati)
- carta d'identità o passaporto

1.5 Orari di apertura degli uffici doganali

Per l'imposizione doganale (in questo caso di veicoli) occorre osservare gli orari di apertura degli uffici doganali. È possibile effettuare le dichiarazioni doganali dal lunedì al venerdì. Alcuni uffici doganali sono aperti anche il sabato mattina. Per maggiori informazioni consultare: udsc.admin.ch > [Contatto](#) > [Valichi di confine e uffici doganali, orari d'apertura](#).

1.6 Prescrizioni sulle emissioni di CO₂ per le auto nuove

Se un'automobile o un autofurgone superano un determinato obiettivo individuale di CO₂, deve essere pagata una sanzione prima della prima immatricolazione¹. La sanzione non viene riscossa al momento dell'importazione e quindi dell'imposizione doganale, bensì successivamente dall'Ufficio federale dell'energia (UFE). Il processo è avviato una volta che sono stati forniti all'Ufficio federale delle strade (USTRA) i necessari dati relativi all'importazione.

Per ulteriori informazioni: ustra.admin.ch.

1.7 Immatricolazione in Svizzera

Per essere ammessi alla circolazione in Svizzera, i veicoli devono soddisfare i requisiti tecnici richiesti.

Un certificato di conformità CE agevola la messa in circolazione senza il controllo delle emissioni foniche e dei gas di scarico. L'ufficio della circolazione stradale del proprio Cantone risponde a tutte le domande relative all'immatricolazione.

Per maggiori informazioni consultare: asa.ch.

2 Privati residenti all'estero che attraversano il confine con la propria auto

2.1 Dichiarazione doganale

I turisti provenienti dall'estero possono attraversare il confine con la propria auto senza effettuare una dichiarazione formale, a condizione che la utilizzino solo per uso proprio. Se invece l'auto viene utilizzata per altri scopi (p. es. vendita), al passaggio del confine deve essere dichiarata immediatamente e di propria iniziativa per il trattamento doganale (principio dell'autodichiarazione).

I lavoratori, gli studenti e i praticanti stranieri possono utilizzare in Svizzera il loro veicolo non imposto per due anni, se muniti della relativa autorizzazione doganale (mod. 15.30). L'autorizzazione può essere prolungata a determinate condizioni.

È punibile chi omette di dichiarare il proprio veicolo ai fini del trattamento doganale.

2.2 Trasloco in Svizzera

Il veicolo della persona che si trasferisce in Svizzera può essere ammesso in franchigia di tributi come masserizia di trasloco se, prima del trasferimento di domicilio in Svizzera, la persona in questione l'ha utilizzato per almeno sei mesi all'estero e intende continuare a utilizzarlo in Svizzera.

Se il veicolo è stato utilizzato all'estero per meno di sei mesi, con un'autorizzazione doganale (mod. 15.30) può essere utilizzato senza imposizione al massimo per due anni dal primo

¹Sono esclusi i veicoli la cui immatricolazione all'estero risale a più di 12 mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera. Sono inoltre esclusi i veicoli la cui immatricolazione all'estero risale a più di 6 mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera e che hanno percorso più di 5000 km.

giorno di entrata in Svizzera. Scaduto il termine, esso deve essere imposto (imposta sugli autoveicoli e IVA) o riesportato.

Tali disposizioni valgono anche per i veicoli di persone che rientrano in Svizzera dopo aver soggiornato all'estero per almeno 12 mesi e che non hanno rinunciato al loro domicilio in Svizzera.

Per maggiori informazioni sull'imposizione doganale di veicoli e su casi speciali consultare: udsc.admin.ch > [Informazioni per privati](#) > [Veicoli e imbarcazioni](#).

2.3 Obbligo di sostituzione per licenze di circolazione, targhe di controllo e licenze di condurre estere

Di regola, entro un anno i veicoli con targhe di controllo estere devono essere muniti di licenza di circolazione svizzera e di targhe svizzere.

Necessitano di una licenza di condurre svizzera le persone:

- che risiedono in Svizzera da 12 mesi e che, durante questo periodo, non hanno soggiornato per più di tre mesi consecutivi all'estero;
- che guidano, a titolo professionale, veicoli delle categorie C o D o delle sottocategorie C1 o D1 immatricolati in Svizzera oppure che necessitano di un permesso per il trasporto professionale di persone;
- con una licenza di condurre estera scaduta.

L'ufficio della circolazione stradale del proprio Cantone fornisce maggiori informazioni al riguardo: asa.ch.

3 Contrassegno autostradale

Per l'utilizzazione delle autostrade e semiautostrade è dovuta una tassa, riscossa sotto forma di contrassegno autostradale. Il prezzo di vendita del contrassegno è di 40 franchi all'anno e la sua validità si estende dal 1° dicembre dell'anno precedente al 31 gennaio dell'anno successivo. La tassa è dovuta per tutti i veicoli a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera o all'estero che non sono assoggettati alla tassa sul traffico pesante.

Il contrassegno autostradale è disponibile in forma adesiva o elettronica: quello adesivo è legato al veicolo, mentre quello elettronico alla targa di controllo del veicolo. Si raccomanda di acquistare il contrassegno elettronico registrando la targa di controllo nel negozio online dell'UDSC (e-vignette.ch).

Le informazioni dettagliate sono disponibili su vignette.ch.

4 Contatti

Centrali d'informazione

Tel. +41 58 467 15 15

infodogana.admin.ch

Lunedì-venerdì

ore 08.00 – 11.30 e 13.30 – 17.00

Il presente volantino non è esaustivo e fornisce unicamente informazioni generali. Non può essere fatta valere alcuna pretesa giuridica.